

KeyNews

Business Unit Wealth Management

Gennaio 2021

Dalla Business Unit Wealth Management, una selezione commentata delle sentenze e delle pronunce di prassi più interessanti nel settore Wealth.

INDICE

- I **Revirement della Suprema Corte sul regime fiscale del patto di famiglia**
- II **La donazione nulla per carenza di forma assoggettata ad imposta come liberalità indiretta**
- III **Gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai guardiani dei trust**

- I **Revirement della Suprema Corte sul regime fiscale del patto di famiglia**

*Il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni, sia con riguardo al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie operato dall'imprenditore/disponente in favore del legittimario assegnatario, sia con riguardo alla liquidazione dei conguagli operata dal legittimario assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari. Ai soli fini fiscali, la liquidazione si considera quale donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio. Inoltre, l'esenzione prevista dall'art.3, comma 4-ter del D. Lgs. n. 346/1990 opera - ove sussistano i requisiti ivi previsti – solo con riguardo al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie effettuato dall'imprenditore/disponente
Breve nota a Cassazione, sentenza n. 29506, depositata in data 24 dicembre 2020*

La sentenza indicata in epigrafe assume particolare rilievo per il fatto che in tale sede la Corte di Cassazione ha ripercorso i caratteri essenziali dell'istituto del patto di famiglia, ma, ancor più, in quanto, pur partendo dagli stessi presupposti esaminati dalla medesima Corte in un'altra recente sentenza (Cass. Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018), i giudici di legittimità sono giunti a conclusioni in parte differenti .



CHIOMENTI

Nel caso in oggetto, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di liquidazione in relazione ad un patto di famiglia, ritenendo applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni alla liquidazione di un conguaglio e determinando l'aliquota applicabile in base al legame di parentela sussistente tra il legittimario assegnatario e il legittimario non assegnatario; la decisione di primo grado, su ricorso dei contribuenti, aveva annullato l'avviso di liquidazione e l'Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso presso la CTR dell'Abruzzo, la quale aveva accolto l'appello affermando che, nei patti di famiglia, i conguagli liquidati dall'assegnatario ai legittimari non assegnatari costituiscono donazioni indirette del disponente e non trova per essi applicazione l'esenzione di cui all'art. 3 comma 4-ter del D. Lgs n. 346/1990. I contribuenti avevano quindi presentato ricorso per Cassazione.

Nello specifico, il ragionamento della Suprema Corte prende le mosse dall'inquadramento civilistico dell'istituto del patto di famiglia, come introdotto nell'ordinamento dalla L. n. 55/2006. Precisa, quindi, la Corte che tale nuovo contratto consente all'imprenditore (anche detto disponente) di operare una successione anticipata dell'impresa, trasferendo la stessa in favore di un discendente (anche detto "legittimario assegnatario"), con l'accordo di tutti coloro che, nell'ipotesi di apertura della successione al momento della stipula del patto, risulterebbero legittimari (anche detti "legittimari non assegnatari"). In accordo con quanto previsto dall'art. 768-*quater* cod. civ., all'atto della stipula del patto di famiglia sorge in capo a tutti i legittimari non assegnatari un diritto di credito – per un ammontare pari al valore della quota di legittima a ciascuno di essi spettante sui beni oggetto del patto - cui corrisponde, specularmente, l'obbligo del legittimario assegnatario di soddisfare tale credito effettuando un conguaglio in favore dei legittimari non assegnatari. Tale obbligo imposto dalla legge - dal punto di vista degli effetti – *“si sostanzia in un peso gravante sull'attribuzione operata con il patto di famiglia, in tutto simile a quanto accade con il compimento di una liberalità gravata da un onere”*.

Fornite tali premesse di inquadramento civilistico dell'istituto, la Suprema Corte passa ad esaminare la normativa fiscale evidenziando l'assenza di un regime tributario specifico relativo al patto di famiglia e la presenza, al contrario, di una sola specifica esenzione, di cui all'art. 3 comma 4-ter del D. Lgs n. 346/1990. Pertanto, in assenza di un regime tributario suo proprio e in considerazione delle caratteristiche del patto di famiglia, corrispondenti a quelle delle liberalità *inter vivos*, trova applicazione l'imposta sulle successioni e donazioni, il cui presupposto è da individuarsi proprio nell'accrescimento patrimoniale del beneficiario. Essendo il presupposto di tale imposta sulle successioni e donazioni da ravvisarsi nell'accrescimento patrimoniale del beneficiario, nel determinare la base imponibile di tale imposta è necessario decurtare dall'incremento patrimoniale dell'erede e del legatario l'importo di legati ed oneri loro imposti.

Allo stesso tempo, l'art. 46 comma 3 del D. Lgs n. 346/1990 stabilisce che ai fini fiscali l'onere a carico dell'erede o del legatario, e a favore di destinatari determinati, è considerato come legato del *de cuius* in favore del beneficiario. Disposizioni analoghe si trovano anche in materia di imposta sulle donazioni: la donazione modale avente un destinatario determinato è considerata – sempre dal punto di vista fiscale – come una doppia donazione del donante, una in favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario dell'onere.

Passando dunque al regime impositivo del patto di famiglia, e partendo dal ribadire che l'obbligo di liquidazione gravante sul legittimario assegnatario produce un effetto giuridico del tutto analogo a quello derivante dall'apposizione di un onere, la Corte chiarisce che al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale prevista per la donazione modale. Pertanto, risultano assoggettati all'imposta sulle donazioni sia il trasferimento dell'azienda dall'imprenditore in favore del legittimario assegnatario, sia la liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari effettuata dall'assegnatario.

In aggiunta, discostandosi da quanto affermato in precedenza dalla medesima Corte (Cass. Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018), i giudici giungono ad affermare che, pur essendo la liquidazione del conguaglio effettuata dall'assegnatario, ai fini fiscali la stessa deve essere considerata come liberalità dell'imprenditore in favore dei legittimari non assegnatari, con l'applicazione della relativa franchigia.

Con riferimento invece all'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 3 comma 4-ter del D. Lgs n. 346/1990 - che espressamente menziona nell'ambito di applicazione della norma il patto di famiglia, escludendo l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti dell'azienda o di partecipazioni societarie in favore dei discendenti e del coniuge – la Suprema Corte chiarisce che, trattandosi di norma speciale di favore, non può ritenersi estensibile anche alle liquidazioni dei conguagli. Ne consegue, quindi, che le stesse non saranno esenti dall'imposta di successione e donazione.

Tale orientamento fissato dalla Corte ha il merito di conferire nuovo slancio all'utilizzo del patto di famiglia, strumento che ben si presta ad essere adottato al fine di pianificare con anticipo la successione patrimoniale, e che a seguito della pronuncia in commento potrà godere di una maggiore considerazione anche in virtù del relativo regime tributario applicabile.

II **La donazione nulla per carenza di forma è assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni come liberalità indiretta**

Configurano liberalità indirette, e come tali rilevano anche ai fini impositivi, tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod.civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro. Breve commento a due recenti ordinanze della Corte di Cassazione, nn. 27665 e 28047 depositate rispettivamente il 3 ed il 9 Dicembre 2020.

Le ordinanze in commento presentano interessanti spunti di riflessione sotto un duplice profilo. In particolare, le due pronunce non solo forniscono un'interpretazione adeguatrice dell'art. 56-bis del D. Lgs. n. 346/1990 (confermando l'interpretazione accolta anche dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30 dell'11 Agosto 2015), ma altresì affermano che la donazione nulla per carenza di forma deve essere assoggettata a imposizione quale liberalità indiretta.

La prima delle due ordinanze, la n. 27665 del 3 Dicembre 2020, prende le mosse da una particolare fattispecie relativa alla disposizione di un bonifico bancario ordinato nel 2011 dalla coniuge in favore di un conto intestato a una società fiduciaria riferibile al marito. Il denaro trasferito era successivamente stato utilizzato dal marito per effettuare un finanziamento a favore di una società di cui egli era socio.

I giudici di legittimità hanno dapprima rigettato la tesi del contribuente secondo cui l'art. 56-bis del D. Lgs n. 346/1990 doveva considerarsi abrogato a seguito delle modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni da ultimo reintrodotta per effetto dell'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006.

Nel prosieguo del ragionamento, la Corte ha affermato che con l'introduzione della norma in commento il legislatore ha inteso prevedere una disciplina per le liberalità diverse dalle donazioni, quali appunto sono le liberalità "indirette". Queste ultime sono un ampio *genus* nel quale rientrano e rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma, liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione.

Per tal motivo, secondo i giudici anche la donazione informale non è estranea al meccanismo di imponibilità voluto dal legislatore, atteso che l'inosservanza della forma pubblica richiesta dall'art. 782 cod.civ., e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, non producono alcuna conseguenza sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall'art. 53 Cost.

Alle medesime conclusioni giunge la seconda ordinanza, la n. 28047 del 9 Dicembre 2020, ove si afferma che configurano liberalità indirette "tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro".

Rispetto alle franchigie ed alle aliquote applicabili, la Corte afferma altresì che le stesse devono essere armonizzate con l'odierno "assetto" dell'imposta di donazione, e che pertanto quando la norma si riferisce all'unica franchigia di 350 milioni di lire, tale soglia di esenzione va oggi riferita, a seconda dei casi, a 1 milione di euro (nel caso della donazione tra coniugi e parenti in linea retta), a 100 mila euro (donazione tra fratelli) e a 1,5 milioni di euro (donazione a favore di persona gravemente disabile).

Inoltre, la Corte individua nell'aliquota dell'8% - che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge - l'aliquota da applicare a prescindere dal rapporto di parentela tra donante e beneficiario, così da mantenere la funzione "latamente sanzionatoria" contemplata dalla norma che aveva previsto l'aliquota del 7% oggi non più esistente.

In conclusione, dunque, dalle ordinanze in commento si ricava che l'articolo 56-bis va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di individui residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod.civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta sulle successioni e donazioni in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti: euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap, mentre per i casi in cui la norma vigente non prevede franchigie (ovvero con riguardo a soggetti diversi da coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, persone portatrici di handicap), l'imposta trova applicazione sull'intero importo della liberalità.

III ***Gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai guardiani dei trust***

I guardiani fiscalmente residenti in Italia di trust esteri sono esentati dagli obblighi di monitoraggio fiscale. Risposta ad interpello n. 506 del 30 ottobre 2020 dell'Agenzia delle entrate

Il caso oggetto dell'istanza di interpello riguardava un trust di diritto estero e residente all'estero, considerato interposto ai fini fiscali italiani, il cui unico beneficiario è un individuo fiscalmente residente in Italia, il quale adempie agli obblighi di monitoraggio fiscale italiani in relazione ai beni esteri detenuti dal trust (indicando nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le attività finanziarie detenute all'estero dal trust). Con riferimento alle caratteristiche del trust, questo prevede la figura di un guardiano fiscalmente residente in Italia il cui ruolo è quello di vigilare sull'operato del trustee. In particolare, al fine di esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall'atto istitutivo del trust, il trustee è tenuto obbligatoriamente ad ottenere il previo consenso del guardiano.

Alla luce di quanto sopra, l'istante – in qualità di guardiano del trust interposto – ha chiesto chiarimenti in merito al suo eventuale obbligo di monitoraggio fiscale. Nella risposta, l'Agenzia delle entrate ha affermato che un guardiano fiscalmente residente in Italia, cui sono attribuiti poteri di mero controllo, non rientra nella definizione di "titolare effettivo" ai sensi della normativa italiana sull'antiriciclaggio, alla quale è necessario fare riferimento al fine di determinare se una persona fisica è tenuta ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di incorrere in sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (sanzioni che arrivano fino al 30% del valore dei beni esteri non dichiarati), sarebbe opportuno che le disposizioni dell'atto istitutivo del trust specificino con chiarezza che ai guardiani è attribuito unicamente un potere di vigilanza sull'operato dei trustee, nonché che i guardiani fiscalmente residenti in Italia conservino i documenti atti a dare evidenza di tale loro ruolo di vigilanza.